



DIREZIONE GENERALE  
Direzione Centrale Assicurazione  
Previdenza e Servizi Istituzionali

Roma, 11 febbraio 2009  
DCAPSI/931/09

Alle imprese marittime  
(escluso il settore pesca)

Alle imprese della navigazione aerea

### CIRCOLARE N. 3/09

OGGETTO: minimale di retribuzione valido ai fini contributivi per l'anno 2009.

#### **Minimale di retribuzione per i lavoratori delle imprese marittime.**

Si comunica che il minimale di retribuzione giornaliera, da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, da valere dal periodo di paga in corso all'1/01/2009, ammonta ad **Euro 43,49**.

Detto minimale deve essere rivalutato ogni anno in relazione all'aumento dell'indice del costo medio della vita calcolato dall'Istat (D.L. n. 402 del 1981, convertito in L. 26/9/1981 n. 537).

Si rammenta che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1. D.L. 9/10/89 n. 388 convertito in L. 7/12/89 n. 389).

Anche i datori di lavoro, non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva, in forza di predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Il predetto minimale contrattuale non sopprime il preesistente minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Si precisa, pertanto, che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato in osservanza delle disposizioni in materia di

retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera nella misura sopra indicata.

### **Minimale di retribuzione per il personale dipendente da aziende della navigazione aerea (Fondo volo)**

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 164/1997, la retribuzione imponibile per il personale iscritto al Fondo volo, è determinata, a decorrere dal 1/1/1998, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo stesso decreto legislativo prevede, inoltre, al comma 10 dell'articolo 1 l'applicazione per il personale iscritto al Fondo volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale, valide per la generalità dei lavoratori (art. 1, comma 1, D.L. 9/10/989 n. 338, convertito in legge 7/12/1989 n. 389).

Il medesimo comma 10 del predetto decreto precisa infine che, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, "i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi."

In applicazione della citata disposizione, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (D.M. 21 luglio 2000 pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3/08/2000) sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le suesposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2009, è pari ad **euro 43,49**.

### **Rapporti di lavoro a tempo parziale.**

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1 della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.lgs. n. 314 del 1997.

La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 1, comma 4, della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono che la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 1, D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale

settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Pertanto, a decorrere dall'1/1/1989, vige un apposto minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento di calcolo è il seguente:

$$\text{euro } 43,49 \times (6/40) = \text{euro } 6,52$$

IL DIRETTORE GENERALE

*Palmira Petrocelli*

